


DECRETO N° 0411 / Pres.

## Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



REGISTRATO

Udine, il 24 NOV. 2000

IL RAGIONIERE GENERALE

(Dott. Giorgio Spazzapan)

LR 42/1996 ARTT. 1 E 4. INDIVIDUAZIONE DEL BIOTOPO NATURALE "PRATI DELLA PIANA DI BERTRANDO" IN COMUNE DI MARTIGNACCO.

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI  
ATTI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA  
UFFICIO UDINE

addì ..... - 6 DIC. 2000 -  
Registro ..... 1 ..... foglio 55

UDINE

d'ordine del CONSIGLIERE DELEGATO

IL FUNZIONARIO DIRETTORE  
- don. Wania Moschetta -

# Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 30.9.1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali";

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

PRESO ATTO della richiesta prot. n.12491 di data 6 luglio 2000, con la quale il Sindaco del Comune di Martignacco richiede alla Regione Friuli Venezia Giulia l'individuazione di un biotopo naturale in località "Casamatta e altre limitrofe";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Martignacco n. 127 del 23 maggio 2000 con la quale il Sindaco è autorizzato a richiedere l'individuazione di un biotopo naturale in località "Casamatta e altre limitrofe" e con la quale vengono proposte delle norme di tutela del biotopo;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla citata deliberazione, consistente in una relazione illustrativa, in un elaborato grafico per l'individuazione del biotopo proposto redatto sulla carta tecnica regionale e nelle norme di tutela del biotopo stesso;

VISTA la relazione istruttoria di data 4 settembre 2000 relativa all'individuazione del biotopo naturale "Prati della Piana di Bertrando" predisposta dal Servizio della conservazione della natura dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette, con parere vincolante n. 3 di data 28 settembre 2000, ha approvato la proposta di biotopo;

ACCERTATO che l'area Casamatta e altre limitrofe è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VERIFICATA la presenza nel sito di habitat naturali e di specie animali e vegetali di interesse comunitario secondo la Direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 30.9.1996 n. 42;

CONSIDERATO che l'area Casamatta e altre limitrofe contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO della proposta di normativa di tutela dei valori naturali del biotopo redatta dal Comune di Martignacco ed approvata dal Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette;

PRESO ATTO che all'interno del biotopo le attività venatorie e alieutiche sono regolamentate dalle vigenti norme regionali e statali;

RITENUTO pertanto di individuare un biotopo naturale "Prati della Piana di Bertrando" in Comune di Martignacco ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.9.1996 n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3304 del 31 ottobre 2000;

### DECRETA


E' individuato il biotopo naturale "Prati della Piana di Bertrando", secondo il perimetro indicato nella cartografia allegata sub 1), facente parte integrante del presente decreto.

E' approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo, come previsto nell'allegato sub 2), predisposto dal Servizio della conservazione della natura, quale parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 17 NOV. 2000

- dott. Roberto Antonione -


A circular official stamp is partially visible, with some illegible text around its perimeter. A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the stamp and extends to the right.

g  
K

8

# Individuazione del biotopo Prati della Piana di Bertrando

Perimetrazione su Carta Tecnica Regionale  
Sezioni 066102 e 066113  
Scala 1/10.000



## NORME DI TUTELA

### Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo "Prati della Piana di Bertrando", trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

### Art. 2 Edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria all'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale, tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

### Art. 3 Mantenimento dei prati naturali

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. E' pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicazione o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. E' consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso. Non è ammessa la concimazione mediante pollina.

### Art. 4 Attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del Biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose quali pioppeti, frutteti e vigneti.

### Art. 5 Accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

### Art. 6 Fuochi

E' vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

#### **Art. 7 Addestramento cani**

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

#### **Art. 8 Movimenti di terra**

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

#### **Art. 9 Corsi d'acqua**

Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde del torrente Lavia o dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

#### **Art. 10 Introduzione ed impianto di specie vegetali**

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'art. 4. E' comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali.

#### **Art. 11 Attività di pascolo**

E' consentito il pascolo di soli ovini purchè il calpestio o l'eccessiva concimazione non provochino danni alla copertura vegetale. E' comunque ammessa la sosta di greggi numerosi per non più di un giorbo oppure di greggi inferiori di 10 capi per ettaro per periodi inferiori alle 10 giornate annue.

#### **Art. 12 Tutela delle specie erbacee**

Fatto salvo quanto prescritto dalla L.R. 34/81, la raccolta di tutte le specie erbacee della famiglia delle Orchidacee e delle Iridacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita solo per scopi scientifici.

#### **Art. 13 Tutela delle specie animali**

E' vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo per scopi scientifici o quello effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

#### **Art. 14 Abbandono di rifiuti**

E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

#### **Art. 15 Interventi privi di rilevanza urbanistica**

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

E' ammessa l'eventuale recinzione della proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

#### **Art. 16 Boschi**

Nei boschi di proprietà privata è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone.

#### **Art. 17 Derghe**

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della L.R.30.9.1996 n. 42.


E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della L.R.30.9.1996 n. 42.

---

## MODALITA' DI GESTIONE DEL BIOTOPO

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- Incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati dagli habitat più sensibili da parte dell'Ente pubblico.
- Effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità.
- Ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva.
- Eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, arginature e discariche di materiali.
- Incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale.
- Svolgimento di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.
- Ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.



**PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
SEGRETERIA GENERALE  
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCI A

TRIESTE ADDI, **13 DIC. 2000**



OCCUPA N.  *nove*  PAGINE.

IL COADIUTORE

(Eletto  *Memico* )